

# Mappatura dei dati trattati

Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR

## MAPPATURA DELLE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI DATI > CLASSIFICAZIONE RISCHIO > VALUTAZIONE IMPATTO

### 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO:

- a. Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considerano tali le persone fisiche che possono venire individuate, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ;
- b. Trattamento di categorie particolari di dati personali: è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede

giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56)

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53)

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

## 2. ELENCAZIONE DATI TRATTATI

- a. Dati identificativi della persona fisica/giuridica
  - i. Collaboratori esterni occasionali
  - ii. Fornitori
  - iii. Iscritti
- b. Numero di cellulare fisica/giuridica
  - i. Collaboratori esterni occasionali
  - ii. Fornitori
  - iii. Iscritti
- c. Mail personali fisica/giuridica
  - i. Collaboratori esterni occasionali
  - ii. Fornitori
  - iii. Iscritti
- d. Immagine personale
  - i. Iscritti

## 3. CLASSIFICAZIONE RISCHIO (Art. 32) e MISURE TECNICHE ADOTTATE:

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e

gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, sono state messe in pratica le seguenti misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio:

- a. Locali (ufficio segreteria) con archivi cartacei ed informatici non accessibili al pubblico chiusi a chiave;
- b. Copie di Back Up periodica di tutti i dati dei computer;
- c. Protezione dei PC con password sufficientemente solida (8 caratteri alfanumerici);
- d. Funzionalità di stand-by del PC dopo 2 minuti di inutilizzo con successivo accesso protetto da password;
- e. Protezione del sistema informatico con antivirus e firewall;
- f. Protezione dell'accesso alla rete wifi aziendale con password di almeno 12 caratteri alfanumerici;

4. Si ritiene che i trattamenti siano leciti in quanto:

- a. Per le attività di marketing agli interessati (soci) viene richiesto il consenso in modo specifico, esplicito e libero (vengono consegnate le informative e viene richiesta una firma specifica per richiedere l'autorizzazione a ricevere materiale pubblicitario);
- b. Per rapporti con fornitori clienti il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto scritto o verbale di cui l'interessato è parte;
- c. Per rapporti con dipendenti il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

5. Valutazione d'impatto: (art. 35 Considerando 84, 89, 93, 95) quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. Non essendo presenti trattamenti che presentano un RISCHIO ELEVATO non si ritiene sia necessaria una valutazione d'impatto prima di procedere al trattamento. Si fa esplicito rinvio per ogni ulteriore valutazione d'impatto alla relativa sezione del Registro delle attività di trattamento redatto ex. Art. 30 c. 1 e 2 del regolamento UE 2016/679.